

CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

Integrazione "inizio X Legislatura" dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 35 del 26 agosto 2014

(Allegato alla determinazione dirigenziale n. 52 del 12.9.2014)

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Avviso fissa requisiti, condizioni e modalità per l'integrazione, finalizzata all'aggiornamento di inizio legislatura, dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali (di seguito denominato Elenco), la cui nomina o designazione è di competenza del Consiglio regionale ai fini dell'integrazione dello stesso, in applicazione dell'art. 29, comma 2 della L.R. 35/2014 :

" Ai fini dell'attuazione del comma 1, per la decima Legislatura, il competente Servizio del Consiglio regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pubblica sul sito istituzionale del Consiglio regionale l'Avviso per l'integrazione dell'Elenco annuale di cui al comma 1 septies dell'art. 5 della L.R. 4/2009"

art. 5, septies della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali":

"All'Istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione. L'elenco è aggiornato annualmente e comunque all'inizio di ogni legislatura".

Art. 2
(Oggetto)

1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale (di seguito denominato Servizio competente), nel rispetto delle norme regionali vigenti in materia di nomina e designazione degli organi di amministrazione di cui alla L.R. n. 4/2009, integra e aggiorna l'Elenco. Gli enti regionali per i quali è prevista la nomina o designazione degli organi di amministrazione sono riportati nella **Tabella 1**, allegata al presente Avviso.

2. Il presente Avviso è valido ai soli fini dell'individuazione dei soggetti idonei all'iscrizione nell'Elenco. Con il presente Avviso il Consiglio regionale non pone in essere alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale; a seguito della formazione dell'Elenco non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.



3. In caso di entrata in vigore di disposizioni che comportino nuove nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale, il Servizio competente provvede all'integrazione dell'Elenco mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico; con le stesse modalità si procede in caso di necessità di integrazione della Tabella 1 allegata al presente Avviso in base alla normativa vigente.

Art. 3

(Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco)

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o dell'Unione Europea purché i soggetti siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte;
 - b) possesso dei requisiti richiesti dalla normativa regionale vigente, come elencati nella **Tabella 1** allegata al presente Avviso.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 deve essere espressamente dichiarato all'atto della presentazione della domanda per l'iscrizione nell'Elenco, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "*Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", di cui all'**Allegato B** al presente Avviso, da **trasmettere secondo le modalità e termini previsti dall'art. 6.**

Art. 4

(Condizioni per l'iscrizione nell'Elenco: cause di esclusione)

1. Non possono essere iscritti nell'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo*" conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
2. Non possono essere iscritti nell'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali coloro che si trovano nella condizione di cui all'art. 248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*."
3. Non possono essere iscritti nell'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi.

Art. 5

(Modalità di iscrizione nell'Elenco)

1. Coloro che intendono essere iscritti nell'Elenco devono presentare, **a pena di esclusione, domanda di iscrizione, in bollo, redatta sullo schema di domanda di cui all'Allegato A)** al presente Avviso, corredata dal *curriculum vitae* in formato europeo



(<http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>), privo dei dati sensibili e giudiziari e di dati personali non pertinenti, **datato e firmato, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato B) al presente Avviso.** Nella domanda il candidato deve indicare, sinteticamente, le specifiche competenze utili al conferimento dell'incarico.

2. Il Servizio competente, previa verifica di regolarità e completezza delle domande pervenute, verifica l'ammissibilità delle stesse e provvede all'integrazione dell'Elenco; l'Elenco è aggiornato annualmente e all'inizio di ogni legislatura sulla scorta delle domande che perverranno in base alle medesime modalità e secondo i medesimi criteri stabiliti dall'Avviso, che a tal fine sarà reso disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
3. Il Servizio competente si riserva di effettuare periodicamente il controllo, a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rese per l'iscrizione nell'Elenco.

Art. 6

(Termine e modalità per la presentazione delle domande)

1. Il plico, contenente la domanda (in bollo) per l'inserimento nell'Elenco di cui all'Allegato A), il curriculum vitae, la dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato B) e la fotocopia del documento di identità in corso di validità, deve essere inviato al **Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale (Via M. Jacobucci, n. 4 - 67100 L'Aquila), entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale** con una delle seguenti modalità:
 - a) a mezzo raccomandata A/R;
 - b) a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: **affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it**, contenente la scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal titolare della PEC in formato PDF e di ogni altro documento richiesto, oppure, in alternativa, il modulo di domanda (Allegato A), il curriculum vitae e la dichiarazione sostitutiva (allegato B) compilati e corredati dalla propria firma digitale, certificata da soggetto iscritto nell'apposito elenco tenuto dalla DigitPA.
2. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
3. La domanda indica il domicilio che il soggetto elegge ai fini delle comunicazioni ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata ove è possibile inviare le comunicazioni ed ogni eventuale variazione degli stessi deve essere comunicata al Servizio competente. Il Servizio competente non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. Il Servizio competente non assume, altresì, responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. Sul plico contenente la domanda o nell'oggetto della e-mail deve essere apposta la dicitura: **"Domanda per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione"**.



5. Nel caso di invio a mezzo di raccomandata A/R, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale; nel caso di invio con posta PEC farà fede la data della invio.
6. I modelli per la presentazione delle iscrizioni sono reperibili sul sito del Consiglio regionale: <http://www.consiglio.regione.abruzzo.it>, nella Sezione Amministrazione trasparente/Visita la sezione/ Altri contenuti/Nomine di competenza.
7. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 7

(Nomina o designazione degli iscritti nell'Elenco)

1. Alla nomina o designazione dei componenti degli organi di amministrazione degli Enti regionali tra gli iscritti nell'Elenco provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio.
2. Nella nomina o designazione dei componenti degli organi di amministrazione è garantita l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo i principi del vigente Statuto regionale.
3. All'atto della nomina o designazione, il soggetto nominato o designato deve:
 - a) dichiarare l'accettazione della carica;
 - b) presentare al Servizio competente la dichiarazione relativa alla insussistenza delle cause di esclusione e di inconfiribilità di cui all'artt. 3, 4, e alla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 6, utilizzando l'apposito modulo di cui all'Allegato C) al presente Avviso.

Art. 8

(Cause di inconfiribilità)

1. Le designazioni e/o nomine effettuate ai sensi della L.R. 4/2009 sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconfiribilità di incarichi disposte dagli articoli 3, 4 e 7 (comma 1), del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).
2. L'insussistenza delle cause di inconfiribilità di cui al presente articolo deve essere espressamente dichiarata dal soggetto designato per la nomina o per il conferimento dell'incarico **prima del relativo atto definitivo di nomina o di conferimento dell'incarico**, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui all'Allegato C al presente Avviso, **da trasmettere secondo le modalità previste dall'art. 6**. I predetti soggetti devono rendere la dichiarazione **entro il termine perentorio di 5 giorni dalla richiesta**.
3. L'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della **dichiarazione annuale, di cui all'Allegato D) (entro il 30 marzo di ogni anno)** di una causa di inconfiribilità derivante da condanna penale di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 39/2013 deve essere comunicata dal nominato entro 5 giorni all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico e al Servizio competente, che provvede agli adempimenti conseguenti.



Art. 9

(Condizioni per il conferimento dell'incarico: cause di incompatibilità)

1. Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche o che siano componenti di organi di controllo in altro ente regionale.
2. Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di amministrazione degli enti regionali coloro si trovano in una delle situazioni che dà luogo alle incompatibilità di cui agli articoli 9, (commi 1 e 2), 11 (commi 1, 2 e 3), 12 (commi 3 e 4), 13 (commi 1, 2 e 3), 14 (comma 2) del D.Lgs. 39/2013
3. Sono altresì incompatibili con l'incarico di componente degli organi di amministrazione degli enti regionali coloro che si trovano in una delle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, come riportate nella Tabella 1 allegata al presente Avviso.
4. L'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo deve essere espressamente dichiarata dal soggetto designato per la nomina o per il conferimento dell'incarico prima del relativo atto definitivo di nomina o di conferimento dell'incarico, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui all'Allegato C al presente Avviso, da trasmettersi secondo le modalità previste dall'art. 6. I predetti soggetti devono rendere la dichiarazione entro il termine perentorio di 5 giorni dalla richiesta.
5. L'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della **dichiarazione annuale (entro il 30 marzo di ogni anno)** di una causa di incompatibilità deve essere comunicata dal nominato entro 5 giorni all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico e al Servizio competente che provvede agli adempimenti conseguenti.
6. Il soggetto nominato o designato che si trova in una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo è tenuto a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dal Servizio competente del Consiglio regionale.

Art. 10

(Privacy e Trasparenza)

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", i dati personali forniti in relazione al presente avviso saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.
2. Gli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003,



comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

Art. 11

(Adempimenti relativi alla prevenzione della corruzione)

1. Il Servizio competente cura la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle dichiarazioni sostitutive relative all'insussistenza delle cause di esclusione, inconferibilità ed incompatibilità di cui rispettivamente agli artt. 4, 8, e 9
2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione del Consiglio regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. n. 39/2013, contesta all'interessato, in caso di segnalazione da parte del Servizio competente, l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità agli artt. 8 e 9
3. Il Servizio competente comunica al *Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza* del Consiglio regionale gli eventuali rilievi di inconferibilità o di incompatibilità emersi per l'incarico.

